

della pena le lire mille: perchè avremmo molto frequente l'applicazione del minimo di poche lire. Ora, come ha già notato il mio collega il guardasigilli, noi abbiamo interesse a che tutti i facili accomodamenti, che sono mezzi di frode alla legge, siano evitati. Quindi, bisogna stabilire in misura ragionevole il minimo; e poichè pare esagerata quella di lire mille, propongo che si dica « coll'ammenda da lire 200 a 1000 ». Insomma, il minimo dell'ammenda dovrebbe essere di 200 lire.

CALISSANO. Non insisto.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dunque, si dovrebbe dire: « con l'ammenda da lire 200 a lire 1,000, estensibile, in caso di recidiva, a lire 2,000 ».

PRESIDENTE. Allora il secondo comma dell'articolo 46 dovrebbe essere così modificato:

« Il presidente del Sindacato, o chi ne fa le veci, che omettono di fare questa dichiarazione, sono puniti con l'ammenda da lire 200 a lire 1,000, estensibile a lire 2,000 in caso di recidiva ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 46 così modificato:

(È approvato).

Art. 47.

Le operazioni a termine sopra titoli di credito e valori sono reputate atti di commercio.

I contratti a termine, quando si debbano risolvere col pagamento della sola differenza dei prezzi di Borsa, tanto se conclusi coll'intervento dei mediatori iscritti, quanto se conclusi direttamente fra le parti, hanno efficacia giuridica se stipulati nelle forme prescritte dalla presente legge.

Quando non siano stati stipulati nelle dette forme, rimane ferma la disposizione dell'articolo 1802 del Codice civile, ancorchè si fossero, dopo la già seguita stipulazione, pagate le tasse e le ammende.

Ha facoltà di parlare l'onorevole CAVAGNARI.

CAVAGNARI. Mi sia lecito di ritornare un poco, e brevissimamente, sulla discussione per fare una dichiarazione che a me pare di dovere consegnare negli atti parlamentari, dichiarazione la quale consiste in questo, che l'altro ieri, quando mi oc-

cupai dei contratti differenziali, non intesi di attaccare nè i contratti a termine, nè quelli di riporto.

Io so, per quanto non pratici le Borse, io so benissimo quali sono gli estremi che reggono e governano i contratti a termine ed i contratti di riporto, come d'altra parte ho dovuto conoscere e conosco quali sono quelli che vanno sotto il nome ibrido di contratti differenziali, i quali, secondo la mia modesta, ma convinta tesi, si risolvono in quei giuochi di Borsa, ai quali ho accennato.

Ora, nel sostenere il pericolo di questo inciso mantenuto nell'articolo 47, il quale ha la sua origine nelle leggi del 1874 e del 1876 citate nell'ultima discussione: e nel domandarne la soppressione, io intendo aggiungere anche questa dichiarazione, che cioè, per ribattere le argomentazioni da me sostenute nella discussione generale, si è ripiegato col dire che io combattevo i contratti a termine e quei di riporto. Ora, questo non passò mai, ripeto, per la mia mente.

E poichè mi trovo a parlare, mi si consenta ancora, come conclusione delle osservazioni fatte nella precedente seduta, di rivolgere agli onorevoli ministri ed alla Commissione una preghiera, quella cioè che sia tolto dall'articolo 47 il seguente inciso: « I contratti a termine, quando si debbano risolvere col pagamento della sola differenza dei prezzi di borsa... ».

Questo è l'inciso che manterrà, come li ha creati, negli ambienti di borsa tutti quegli inconvenienti, per non definirli disastri, che abbiamo riscontrato in epoche remote ed in epoca recentissima.

E tanto più io sarei indotto e confortato a chiedere la soppressione di questo inciso, inquantochè nel successivo comma di questo articolo è detto, che, qualora questi contratti non siano fatti su foglietti bollati, saranno colpiti dalle nullità sancite dall'articolo 1802 del codice civile.

Ora che, proprio, si debba dare sanzione ad un contratto, per il quale il codice civile commina la nullità più assoluta, solo per il fatto che questi contratti non siano consegnati in foglietti bollati, francamente a me pare che sia abbastanza azzardato, in quanto che l'essenza, la forza, dirò così, anche l'indole del contratto deve avere in sé stessa la cagione ed il movente della propria esistenza. E quando non ha in sé stesso gli elementi della propria esistenza ed è condannato da tutti i principii che sono